

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 25 febbraio 2002, n. 1090

Annulla T.R.G.A. Trentino-Alto Adige - Trento, 13 ottobre 2000, n. 395.

In occasione della votazione di ballottaggio, costituisce segno di riconoscimento la contemporanea segnatura del simbolo di una delle liste e, fuori del riquadro riservato al nominativo del candidato sindaco, di un nominativo diverso da quelli dei due candidati ammessi al secondo turno.

Omissis.

Si controverte in tema di assegnazione all'appellato di un voto risultante da scheda riportante la croce sul simbolo «...», collegato al candidato Sindaco ... e l'indicazione fuori del riquadro riferito allo stesso del nominativo «...».

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, con la pronuncia impugnata, ha ritentato valida l'assegnazione del voto sul rilievo della prevalenza del voto di lista e quindi della preferenza a favore del candidato alla stessa collegato, in conformità al più volte affermato principio del favore per la validità del voto ed in aderenza alla lettera ed alla *ratio* dell'art. 76 delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali del 13 gennaio 1995 n. 1/L.

Le osservazioni del primo giudice non possono essere condivise: esse mutuano da argomenti in sé validi tesi che, combinate in relazione al fatto da giudicare, si rivelano contraddittorie e incoerenti.

La tesi che promana dal principio di favore per la validità del voto si scontra con un rilievo logico assorbente: quel principio può valere fin quando non operino elementi gravi, precisi e concordanti in segno contrario quali quelli specificati dallo stesso art. 76 richiamato dal T.R.G.A. per motivare la validità del voto in questione. Dispone la richiamata disposizione:

« 1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. - Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte dall'art. 39 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'art. 62;
- b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. - Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritture o segni da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di lista per più contrassegni;
- c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Sindaco».

Il caso di specie rientra, invero, nel contesto disciplinato dal comma 3 lett. a) del suindicato art. 76.

Va precisato che, trattandosi di turno elettorale di ballottaggio, la scheda su cui votare era articolata in due riquadri che riportavano rispettivamente i nominativi dei due candidati unitamente ai contrassegni delle liste collegate. L'espressione del voto era affidata a un segno apposto nel riquadro del candidato prescelto.

È, per contro, accaduto che tale manifestazione di volontà sia stata, per dir così, rinforzata dalla indicazione di un nominativo diverso dal candidato Sindaco, cioè di un estraneo a quella fase elettorale.

Il fatto può trovare spiegazione in due diverse ragioni:

la radicata e radicale ignoranza dell'elettore, che non ha percepito il senso della manifestazione di voto;

l'obliqua volontà dell'elettore di tracciare, con l'indicazione del soggetto estraneo alla contesa, un messaggio significativo e, per questo, riconoscibile.

In entrambe queste ipotesi, tuttavia, non è data facoltà di ricostruire l'effettiva volontà dell'elettore, attesa la necessaria segretezza che accompagna l'esercizio del diritto di voto.

L'interpretazione è affidata, a questa stregua, al dato obiettivo della rilevanza esterna dei contenuti. Quest'ultima conduce a dare rilievo e spessore alla traccia del nominativo estraneo alla contesa come messaggio significativo; ogni altra ipotesi finirebbe per impingere nella tematica dell'effettiva volontà di voto, il cui accertamento è, per

definizione, inibito al di fuori di quanto emerga dal documento predisposto per ricevere la relativa manifestazione, cioè dalla scheda elettorale.

Si tratta, in altre parole, di una manifestazione che implica la volontà dell'elettore di comunicare qualcosa di ulteriore e di estraneo alla scelta connessa alla votazione e, per questo, essa equivale a segno di riconoscimento, idoneo a invalidare il voto stesso.

Si versa, cioè, nel caso in cui il segno apposto costituisce qualcosa di ben diverso da mere anomalie del tratto o indicazioni di incerta identificazione della volontà suscettibili di spiegazioni diverse, ovvero da erronee indicazioni del nome. Le modalità appena indicate non sarebbero di per sé idonee a rilevare in modo inoppugnabile ed univoco la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto (Cons. Stato, V Sez., 10 luglio 2000 n. 3861; V Sez. 18 ottobre 2000 n. 5609; C.G.R.S., 1 ottobre 1999 n. 415).

Ben diverso è il caso dell'indicazione precisa di un nome, con tutte le implicazioni che a questo messaggio si possono accompagnare.

Il voto in questione era pertanto inficiato da nullità per la riconoscibilità dello stesso.

Omissis.